



dettaglio da J. Callot,
L'exercice de l'arquebuse
(1635)

Prohibitione di portar li archibuggi di ruota

Grida sul divieto di girare armati di archibugi e sulle pene relative


1556 giugno 10, Milano

Archivio di Stato di Milano, *Miscellanea storica*, b. 54

Carta, mm 390 x 280



un galeone



Trascrizione

M.D.LVI. alli x Giugno

Intendendo l'Illustrissimo et Reverendissimo Signore il Signore Christoforo Madrucio, Cardinale, Vescovo, et Principe di Trento et Brissinono [Bressanone], Governatore et luocotenente generale di sua Regia Maestà nel Stato di Milano etc., Che non ostante le Cride passate fatte d'ordine di Sua Illustrissima et Reverendissima Signoria sopra la prohibitione di portar li archibuggi di ruota, si trovano però molti che ardiscono contravenirgli con portarli, così per le città quanto per le altre terre et luoghi del Stato di Milano, et per viaggio et sopra le feste sotto pretesto d'inimicitie et altre diverse cause, et vedendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ch'ogni di seguono molti scandali et homicidij

deliberati per il portar de tali archibuggi di ruota et volendo ogni modo erradicar tal arme et disperderle con ovviar a tale scandali et inconvenienti.

Per parte di sua Signoria Illustrissima et Reverendissima s'ordina et comanda a ciascuno di qual grado preheminenza et stato sia, qual habbi tal sorte di archibuggi, o piccoli o grandi pur che si discarichino con ruota, debba nel termine di giorni vinti doppo la publicatione delle presente Cride, haver portato o fatto portar detti archibuggi fuori del Stato prefato di Milano sotto la pena de scuti trecento d'oro applicandi alla Regia Ducal Camera et de tratti tre di corda; et chi non haverà modo di pagar li trecento scuti incorra nella pena di la galera per tre anni, intendendo che in tal pena incorrano anchora gli mercanti et altri forestieri, né s'ametterà escusatione d'ignoranza, volendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima di la presente Crida dar notizia a tutti li Principi circonvicini.

Item in le medeme pene incorrano ogn'altra sorte di persone, non havendo risguardo che siano donne, ritrovandosi presso di loro simili archibuggi etiam che gli fossero dati d'altri in governo; in qual caso, tanto quello che darà, quanto quello che riceverà in governo simili archibuggi, incorrerà in la medema pena nella quale incorrerà anchora chi tenesse presso di sé alcuna ruota etiam separata da detti archibuggi et così propria, come data d'altri, come di sopra.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ordina et comanda che chi portarà tali archibuggi o chi farà portar da servitori o altri in alcun loco del Stato, etiam per campagna, dopo la publicatione della presente Crida, incorrano nella pena de tratti tre di corda et scuti ducento d'oro applicandi alla Regia Ducal Camera ipso iure, intendendo etiam de mercanti et forestieri nel modo di sopra specificato, et di più vuol che tutti quelli [che] si troverano in compagnia de tali contrafatienti, incorrerà nella medema pena ipso facto, non altrimenti come se ciascun di loro l'havessero portato, salvo se in termine de duoi giorni prossimi lo notifici al giudicante di la città più prossima, in qual caso restarà escusato.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima comanda che se alcuno portarà alcuno archibuggi o ruota sola a qualche maestro per acconciarla, se subito esso maestro non retenerà et notificarà tal cosa al iudicante et offitiale del loco dove occorrerà questo, cascarà nella pena soprascritta, intendendo sua Signoria Illustrissima et Reverendissima che le presenti Crida et prohibitione s'osservino anchora per li soldati da cavallo del essercito di Sua Maestà nelle città et terre del Stato; a quali solamente sia permesso portare per adesso simili archibuggi di ruota per viaggio con obbligo, subito che saranno gionti alle porte della città et terre del prefato Stato, lassarli alli guardiani di dette porte; et facendo altrimenti si intendano esser incorsi nella pena soprascritta, né s'ametterà escusatione alcuna etiam che non li fossero dentro balotte, polvere et per conseguente tal archibuggio non potesse nocere.

Item sua Signoria Illustrissima et Reverendissima ordina et comanda che dopo la prima volta quelli contrafarano a la presente Crida, caschino in pena di la vita et confiscatione de beni come s'havessero commesso omicidio d'animo deliberato et non altrimenti; et perché alle volte non si trova chi voglia notificar tali contrafacientia senza premio, sua Signoria Illustrissima et Reverendissima vuole et declara chi accusarà tali inobedienti sarà tenuto secreto, et guadagnarà scuti cinquanta de li beni del contraffacente, o la terza parte d'essi beni, fiando in caso di confiscatione come di sopra, mentre però che per tal notificatione si venghi in cognizione di la verità, dichiarando etiam et nunc, che per tal delitto si procederà etiam ex officio, et per inquisitione e precetti penali, ac etiam convisti et confessi criminis, né s'ametterà diffensione della personal constitutione per qualunque official del Stato, così mediato quanto immediato, et per venire alla condemnatione si crederà al denuntiator o accusatore con un testimonio digno di fede.

Signata, Christophorus et c. Cardinalis

Inquadramento storico

La grida, emanata dal Cardinale Cristoforo Madruzzo Governatore dello Stato di Milano, è incentrata sul divieto di girare armati di archibugi da ruota e sulle relative pene in caso di contravvenzione alle norme enunciate. Infatti, malgrado l'emanazione negli anni precedenti di analoghe disposizioni in merito, le autorità avevano constatato che si disattendeva alle stesse, detenendo detti archibugi nelle città e nelle campagne, non solo in viaggio, ma anche in situazioni di socialità come per esempio durante le feste. In caso di risse o di violenze l'uso di tali armi causava quindi ferimenti e omicidi con grave pregiudizio dell'ordine pubblico. Nei dettagli della grida si prescrive per i contravventori il pagamento di trecento scudi d'oro e la pena di tre tratti di corda, mentre chi non avesse potuto pagare sarebbe stato condannato alla galera per tre anni. Si precisa che non era ammessa la non conoscenza delle disposizioni. Le grida, infatti, venivano affisse sulle scale del palazzo del Broletto in piazza Mercanti a Milano, e annunciate (gridate, da cui grida) dal suono della tromba, nonché esposte nei pressi dei più importanti luoghi di aggregazione o passaggio nella città: piazze principali, Duomo, chiese, ospedali, porte della mura, osterie, ecc. Si intima poi ai possessori l'obbligo di denunciare, entro venti giorni dall'entrata in vigore della grida, la detenzione degli archibugi da ruota, piccoli, grandi o anche smontati, e si ordina di portarli fuori dai confini dello Stato. La medesima pena sopra enunciata era da applicarsi a chiunque: forestieri, mercanti, donne, detentori o affidatari occasionali, servitori, salvo che l'arma venisse denunciata alle autorità della città più vicina entro due giorni dall'emanazione della grida stessa. I soldati dell'esercito di Sua Maestà avrebbero potuto viaggiare con gli archibugi da ruota, ma una volta giunti in prossimità di una città dovevano consegnarli alle guardie preposte alle porte delle mura, anche se l'arma fosse risultata scarica. Coloro che fossero stati colti una seconda volta in flagranza del possesso di archibugi vietati sarebbero incorsi nella condanna a morte e nella confisca dei beni, similmente alla pena prevista per l'omicidio volontario. E poiché si era constatato quanto fossero utili le denunce di testimoni per la repressione di tale reato di porto d'arma proibita, si sottolinea che i delatori sarebbero rimasti anonimi, si sarebbe dato molto credito alle loro deposizioni, e avrebbero ottenuto alcuni premi da sottrarre ai beni del condannato da loro denunciato.

La **Grida** era un provvedimento legislativo, bando, editto, ordine o avviso che le autorità facevano gridare pubblicamente dai banditori.

L'**archibugio da ruota** poteva essere di due tipologie: corto (oggetto di maggiore severità, anche perché meglio occultabile) e lungo (il cui trasporto in certi casi di viaggio era permesso). Lungo o corto che fosse, era comunque un'arma vietatissima e micidiale per quell'epoca, poiché aveva, rispetto agli archibugi da corda o da fuoco, una migliore precisione e soprattutto una maggiore rapidità nello sparare.

La **pena della galera** consisteva nell'essere mandato per un certo numero di anni a remare sulle galere e galeoni spagnoli o veneziani, con tutti i problemi di denutrizione, promiscuità, esposizione alle intemperie e sofferenze varie facilmente immaginabili. Tali navi, a partire dalla seconda metà del '500, per motivi militari, furono appesantite dall'impiego di pezzi d'artiglieria necessitando quindi, per l'efficienza della manovra, di un sempre maggiore numero di galeotti.

Trascrizione e inquadramento storico a cura di Giovanni Liva